



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)
Ufficio studi e pianificazione delle risorse energetiche



F.A.Q.

L.P. 2 MAGGIO 2022 N°4

LEGGE PROVINCIALE SULLE FONTI RINNOVABILI 2022

Raccolta di risposte relative a vari quesiti posti da Comuni e privati, redatto dall'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia in collaborazione con l'Ufficio affari giuridici e amministrativi del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

INDICE

A. AUTORIZZAZIONI, PROCEDIMENTI E SOGLIE	4
A1. AIE: QUALE SOGLIA CONSIDERARE	4
A2. FOTOVOLTAICO: COME SI CONSIDERA POTENZA	4
A3. SOLARE TERMICO: COME SI CONSIDERA POTENZA	4
A4. IMPIANTI SOPRA SOGLIA SU COPERTURE DA REALIZZARE APPositamente, QUALE ITER	5
A5. REALIZZAZIONE E MODIFICA IMPIANTI FV/SOLARI SOPRA SOGLIA SU COPERTURA O PERTINENZE	5
A6. TITOLO RICHIESTO PER VARIANTI ORDINARIE	5
A7. QUALE TITOLO PER POSA DI SOLE BATTERIE	6
A8. POMPE DI CALORE, SI VALUTA POTENZA TERMICA O ELETTRICA?	6
A9. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI SENZA MODIFICA POTENZA	7
A10. INSTALLAZIONE IMPIANTO FV CHE RICHIENDE OPERE STRUTTURALI?	7
A11. DISPONIBILITÀ DEL SITO	7
B. NUOVE STRUTTURE FINALIZZATE AD OSPITARE IMPIANTI FV/SOLARI SU COSTRUZIONI ESISTENTI	9
B1. QUALE TITOLO EDILIZIO PER TETTOIA SU COSTRUZIONI ESISTENTI	9
B2. COSTRUZIONE DI STRUTTURA DI SUPPORTO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI SU EDIFICIO ESISTENTE E' OPERA LIBERA (ART.7) O SOGGETTA AD ART.8	9
B3. IMPIANTI SU EDIFICIO MA NON IN COPERTURA, QUALE TITOLO	10
C. PANNELLI E STRUTTURE NELLE PERTINENZE, DISTANZE	11
C1. NUOVE STRUTTURE NON SOPRA COSTRUZIONI, QUALE TITOLO	11
C2. ALTEZZA MASSIMA NUOVE STRUTTURE IN AREA RESIDENZIALE	11
C3. INSTALLAZIONE IMPIANTI A ENERGIA SOLARE NELLE PERTINENZE DELLE COSTRUZIONI IN AREE AGRICOLE	11
C4. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI SOPRA PERGOLATI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE RESIDENZIALI	12
C5. TETTOIE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANUFATTI ACCESSORI, DISTANZE	13
C6. COSTRUZIONE TETTOIA PER OSPITARE PANNELLI FV SE NEL PRG È VIETATA OGNI EDIFICAZIONE	14
C7. INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA NELLE PERTINENZE IN AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA DI PREGIO	15
C8. STRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA E DEROGA ALL'ALTEZZA MASSIMA DEL PRG	16
C9. INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU LEGNAIA DISTANTE 1,5 m DAL CONFINE	16
C10. IMPIANTO SOPRA MURO DI TERRAZZAMENTO IN PERTINENZA DI AREA AGRICOLA DI PREGIO	16
D. TUTELA DEL PAESAGGIO	18
D1. CASI DI ESCLUSIONE DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	18
D2. INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ALLEGATO D DELLE INVARIANTI AL PUP	18

D3. PICCOLI IMPIANTI EOLICI E TUTELA DEL PAESAGGIO	19
E. IMPIANTI A TERRA: ASPETTI URBANISTICI	20
E1. IMPIANTO IN AREA PRODUTTIVA SOGGETTA A LOTTIZZAZIONE	20
E2. IMPIANTO IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	20
E3. IMPIANTO AGRIVOLTAICO	21
E4. IMPIANTO A TERRA IN PERTINENZA, AREA INEDIFICABILE (FASCIA RISPETTO CENTRO STORICO)	21
F. GENERATORI EOLICI	23
F1. GENERATORI EOLICI: INSTALLAZIONE PIÙ SINGOLI GENERATORI	23
F2. DISTANZA MINIMA TRA IMPIANTI MINI EOLICI	23
F3. MISURAZIONE ALTEZZA GENERATORI EOLICI DI CUI AL PUNTO C DELL'ALLEGATO D DELLA LP 4/2022	23
G. IMPIANTI TERMICI	24
G.1 GENERATORI DI CALORE IBRIDI QUALE POTENZA CONSIDERARE	24
G.2 DIFFERENZA TRA MICROCOGENERATORI	24
G.3 SOSTITUZIONE PICCOLI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI	24
G.4 QUALI SONO LE FONTI RINNOVABILI	25
G.5 SOSTITUZIONE IMPIANTO DOMESTICO A GASOLIO CON BIOMASSA	25
G.6 SOSTITUZIONE DI CALDAIA A METANO E PDC CON IMPIANTO IBRIDO	25
H. GEOTERMICO, POMPE DI CALORE	26
H.1 GEOTERMICO CICLO APERTO, L'AIE CONTIENE LA CONCESSIONE?	26
H.2 SOSTITUZIONE DI POMPA DI CALORE CON SPOSTAMENTO	26

NB: Nella versione V5 delle presenti FAQ, alla luce degli approfondimenti normativi si segnala che è stata sostanzialmente variata la risposta al quesito A4.

A. AUTORIZZAZIONI, PROCEDIMENTI E SOGLIE

A1. AIE: QUALE SOGLIA CONSIDERARE

D: Per gli interventi sottoposti ad autorizzazione integrata (AIE) ai sensi dell'art. 3 della L.P. n. 4/2022 si chiede se il limite di soglia sia da intendersi come il raggiungimento del valore più basso tra quelli della Tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e quelli dell'Allegato A della L.P. n. 4/2022, ovvero come il valore più alto tra le due tabelle.

RISPOSTA:

Le soglie indicate dalla tabella A del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 si applicano per produzione elettrica. Le soglie indicate dalla tabella allegato A della Legge Provinciale 2 maggio 2022 n.4 si applicano per produzione termica o alle fattispecie non ricomprese nella tabella A del D.Lgs 387/2003.

A2. FOTOVOLTAICO: COME SI CONSIDERA POTENZA

D: Nel caso di fonte solare fotovoltaica, dato atto che l' Allegato A della L.P. n. 4/2022 non specifica il limite e il tipo di potenza relativo a tale tipologia, si chiede quale sia la soglia per l'applicazione della AIE e, relativamente al tipo di potenza, se si debba fare riferimento alla potenza teorica massima producibile (potenza di picco) dell'impianto fotovoltaico in condizioni standard.

RISPOSTA:

Il limite di potenza per la fonte solare fotovoltaica è quella indicata nella tabella A del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero 50 kW. Per questo tipo di impianti si fa riferimento alla potenza teorica massima producibile dell'impianto in condizioni standard.

A3. SOLARE TERMICO: COME SI CONSIDERA POTENZA

D: Nel caso di fonte solare termica si chiede di chiarire il metodo per valutare la potenza termica massima erogata dall'impianto.

RISPOSTA:

Per la potenza solare termica si applica la soglia indicata dalla tabella allegato A della Legge Provinciale 2 maggio 2022 n.4 , pari a 50 kW. Per questo tipo di impianti si fa riferimento alla potenza teorica massima producibile dell'impianto in condizioni standard, desumibile dalla relazione tecnica o dalla scheda tecnica dell'impianto.

A4. IMPIANTI SOPRA SOGLIA SU COPERTURE DA REALIZZARE APPositamente, quale iter

D: Nel caso di un intervento di realizzazione di una copertura sopra edifici esistenti privi di copertura ai sensi dell'art.8 della L.P.4/2022, destinata esclusivamente al supporto di un impianto fotovoltaico avente potenza superiore alla soglia prevista di legge, qual è la procedura autorizzativa corretta?

RISPOSTA:

Nel caso in oggetto, il progetto che contenga impianto e copertura è soggetto ad Autorizzazione Integrata per l'Energia. Il richiedente presenterà domanda al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia Autonoma di Trento allegando tutti gli elaborati, compresi quelli edilizi. Nell'ambito del procedimento la Provincia coinvolgerà il Comune territorialmente competente che si esprimerà per la parte edilizia ed urbanistica di competenza. Il Permesso di costruire è assorbito dall'Autorizzazione Integrata per l'Energia. Qualora la necessità di AIE sia rilevata dopo la presentazione del progetto in Comune, sarà il Comune, nell'ambito della collaborazione tra enti, a trasmettere gli elaborati alla Provincia dandone comunicazione al richiedente.

A5. REALIZZAZIONE E MODIFICA IMPIANTI FV/SOLARI SOPRA SOGLIA SU COPERTURA O PERTINENZE

D: Con riferimento alla realizzazione e/o sostituzione di impianti con fonte solare fotovoltaica e/o fonte solare termica sopra il limite di soglia di cui all'art. 3 della L.P. n. 4/2022 sulle coperture delle costruzioni esistenti o anche a terra nelle pertinenze delle costruzioni si chiede conferma che il regime autorizzatorio sia quello dell'autorizzazione integrata (AIE) ai sensi dell'art. 3 della L.P. n. 4/2022.

RISPOSTA:

La realizzazione e/o sostituzione di impianti a fonte solare fotovoltaica e/o termica sulla copertura delle costruzioni esistenti di cui all'art.7 comma 1 della L.P. 4/2022 è sempre edilizia libera, indipendentemente dalla potenza installata. Se invece l'impianto è realizzato a terra nelle pertinenze, sopra la soglia (50kW) è soggetto ad AIE.

Se invece si intende sostituire un impianto esistente, posto a terra e sopra soglia, rimane comunicazione opera libera se la sostituzione avviene con potenza invariata o entro i limiti delle variazioni in corso d'opera di cui all'art.92 comma 2 lett.b). Qualora invece l'impianto esistente sia sotto soglia e la modifica entro i limiti di cui al comma precedente preveda il superamento della soglia, o la modifica ecceda i suddetti limiti, l'impianto sarà soggetto ad AIE.

A6. TITOLO RICHIESTO PER VARIANTI ORDINARIE

D: Con riferimento alle "varianti di progetti autorizzati e non ancora realizzati", dal momento che l'art. 7 comma 5 della L.P. n. 4/2022 fa riferimento alle sole modifiche che rientrano nei

limiti delle variazioni in corso d'opera, assoggettandole alla comunicazione ai sensi dell'art. 78 comma 3 della L.P. n. 15/2015, si chiede conferma che le varianti, qualificabili come ordinarie siano invece assoggettate ad autorizzazione integrata (AIE) ai sensi dell'art. 3 della L.P. n. 4/2022 se superano le soglie di potenza previste all'art. 3 ovvero, se di potenza inferiore alla soglia, siano da autorizzare ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 4/2022 (PAS / SCIA ai sensi dell'art. 85 della L.P. n. 15/2015).

RISPOSTA:

Nel caso di varianti superiori a quelle previste dall'art. 7 comma 5 della L.P. n. 4/2022, si applica il regime di autorizzazione previsto per il predetto impianto, sempre che la modifica non superi la soglia di potenza che differenzia le diverse autorizzazioni. Esempio: se un impianto fotovoltaico è stato autorizzato con Procedura Autorizzativa Semplice e la modifica è superiore al 10% ma non porta a superare i 50 kW complessivi, la modifica sarà soggetta a PAS. Se invece da tale modifica l'impianto dovesse raggiungere una potenza superiore ai 50 kW allora la modifica sarà soggetta ad AIE.

Analogamente, se lo stesso impianto è in copertura (opera libera), una modifica di qualsiasi tipo e qualsiasi soglia sarà sempre opera libera.

Se si tratta di impianti elencati nell'allegato D, anche le modifiche o le nuove installazioni di analoghi impianti rimangono opera libera, fino al raggiungimento della soglia di potenza del/degli impianti installati, indicata dalla tabella A del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 o dalla tabella allegato A della Legge Provinciale 2 maggio 2022 n.4. Superata la soglia si applica l'AIE.

A7. QUALE TITOLO PER POSA DI SOLE BATTERIE

D: Per la posa di pannelli fotovoltaici, pompa di calore e batterie è sufficiente la comunicazione conoscitiva al comune che come da ultime indicazioni va fatta utilizzando il modulo "comunicazioni opere libere". Per la sola posa delle batterie (all'interno del fabbricato o su area di pertinenza) è necessario sempre presentare la comunicazione ?

RISPOSTA:

La L.P. 4/2022 tratta solo gli impianti di produzione di energia rinnovabile. I sistemi di accumulo (batterie) non sono soggetti ad alcuna comunicazione.

Rimane comunque inteso che se contestualmente all'installazione della batterie fuori dalle costruzioni esistenti si ritiene di realizzare manufatti nuovi per ospitare le batterie, gli stessi rimangono soggetti al corrispondente iter edilizio/urbanistico.

A8. POMPE DI CALORE, SI VALUTA POTENZA TERMICA O ELETTRICA?

D: Nel caso di pompe di calore, la soglia di riferimento prevista all'allegato A della legge è una soglia di potenza elettrica mentre le soglie indicate agli allegati C e D sono potenze termiche. Nel caso di potenze termiche superiori ai 40 kWt e di potenze elettriche inferiori a 100 kW si fa riferimento alla CILA o alla PAS?

RISPOSTA:

Nell'ottica di semplificare il procedimento per i cittadini si applicano prioritariamente le soglie termiche. Pertanto in caso di impianto di potenza termica inferiore a 40 kWt si tratta di edilizia libera, mentre in caso di potenza termica superiore o uguale a 40 kWt si applica la CILA, a meno che la potenza elettrica non superi i 100 kW, a

partire dai quali si rilascia l'AIE. Pertanto nei casi di pompe di calore la PAS non viene mai applicata.

A9. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI SENZA MODIFICA POTENZA

D: Un impianto di condizionamento di potenza superiore alla soglia di cui all'allegato A della L.P.4/2022 viene sostituito con un impianto che ha identica potenza, è soggetto ad AIE?

RISPOSTA:

L'art.7 comma 5 della L.P. 4/2022 classifica come opere libere con comunicazione le modifiche ad impianti esistenti, o di progetti autorizzati e non ancora realizzati, che rientrano entro i limiti previsti per le variazioni in corso d'opera di cui all'art.92 comma 3, lettera b) della legge provinciale per il governo del territorio, sempre che la modifica non comporti il superamento della soglia prevista per l'AIE. Pertanto - posto sempre che l'intervento non comporti attività di modifica edilizia che resta soggetta al corrispondente titolo - la sostituzione di un impianto con potenza uguale a quello precedentemente installato rientra nella Comunicazione Opera Libera, mentre se la potenza aumenta l'impianto è soggetto ad Autorizzazione Integrata per l'Energia.

A10. INSTALLAZIONE IMPIANTO FV CHE RICHIEDE OPERE STRUTTURALI?

D: Nel caso di installazione (su copertura o pertinenze) di un impianto solare/FV che richiede, per le proprie caratteristiche, di una struttura portante che necessita di dimensionamento e si caratterizza come costruzione, si considera opera libera con comunicazione?

RISPOSTA:

Ferma restando la valutazione puntuale dell'intervento di competenza del Comune competente, nel caso l'intervento preveda opere strutturali che necessitano un dimensionamento da parte di un tecnico (p.es. plinti di fondazione, pilastri, strutture portanti), le strutture non rientrano più nel campo di applicazione dell'edilizia libera ma sono soggette a permesso di costruire e vengono meno le semplificazioni in termini di tutela del paesaggio previste dall'art.7 commi 1 e 2.

A11. DISPONIBILITÀ DEL SITO

D: Si prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico su un terreno per il quale non si ha la proprietà ma si dispone di un contratto preliminare in quanto l'acquisto sarà finalizzato solo in caso di esito positivo dell'AIE. Risulta sufficiente come titolo di disponibilità del sito?

RISPOSTA:

Per quanto concerne il contratto preliminare, la giurisprudenza attribuisce allo stesso pieno titolo di disponibilità dell'area. Una volta ottenuti gli estremi della registrazione dell'atto e consegnatoci il progetto, il procedimento AIE potrà iniziare senza problemi. In caso di esito positivo al rilascio dell'AIE lo stesso indicherà al suo interno una clausola che comunichi al soggetto il dovere dell'amministrazione di revocare il provvedimento qualora non venga stipulato il contratto definitivo

debitamente intavolato, posto che è quest'ultimo a disporre il formale trasferimento della proprietà.

B. NUOVE STRUTTURE FINALIZZATE AD OSPITARE IMPIANTI FV/SOLARI SU COSTRUZIONI ESISTENTI

B1. QUALE TITOLO EDILIZIO PER TETTOIA SU COSTRUZIONI ESISTENTI

D: Con riferimento all'art. 8 comma 1 della L.P. n. 4/2022 si chiede se per la realizzazione di "tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura", con potenza sotto soglia, il regime autorizzatorio sia quello esposto nelle "slides" esplicative pubblicate sul sito istituzionale della P.A.T. del rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 80 della L.P. n. 15/2015, con acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in area di tutela ambientale e quale sia il riferimento normativo in materia di distanze; ovvero si chiede se la valutazione del titolo edilizio necessario possa essere fatta limitandosi a considerare la struttura portante senza i pannelli (di fatto un semplice telaio, assimilabile ad un "pergolato") ed applicare il regime autorizzatorio residuale di cui all'art. 78 bis della L.P. n. 15/2015 con presentazione di CILA, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in area di tutela ambientale.

RISPOSTA:

L'articolo 8 "Disposizioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici" della L.p. 4/2022 prevede che non concorra al calcolo della superficie utile netta (SUN) e non sia soggetta al versamento del contributo di costruzione, la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura. La disposizione di cui al comma 2 prescrive condizioni particolari di realizzazione delle strutture citate nel comma 1 ove le stesse ricadano in aree a destinazione residenziale; in tal caso, l'altezza delle tettoie, delle strutture portanti e delle pensiline realizzate, nelle pertinenze delle costruzioni, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici non può essere superiore a tre metri di altezza a metà falda.

Ciò posto, si precisa che il titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di tale tipologia di strutture per l'installazione di impianti solari è, come indicato nelle slides, il permesso di costruire con acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in area di tutela ambientale. Per quanto attiene il regime delle distanze, le stesse sono soggette alla disciplina disposta dall'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010.

B2. COSTRUZIONE DI STRUTTURA DI SUPPORTO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI SU EDIFICIO ESISTENTE E' OPERA LIBERA (ART.7) O SOGGETTA AD ART.8

D: L'intervento proposto prevede la realizzazione di una struttura di sostegno metallica a supporto di pannelli solari da installare sulla terrazza di copertura di un edificio condominiale. La superficie planimetrica complessiva della struttura di supporto è di 52 mq e si sviluppa in altezza per 2,60m, con falda inclinata di 8 gradi. Non è prevista la realizzazione di un impalcato di appoggio continuo.

Del manufatto così descritto si chiede se sia realizzabile in regime di edilizia libera previa comunicazione a norma dell'articolo 7 della l.p. n. 4 del 2022 e se la pensilina - struttura di

sostegno dei pannelli sia da esentare dal calcolo della SUN e dal versamento del contributo di costruzione.

RISPOSTA:

La realizzazione di una struttura quale quella descritta oltrepassa i limiti di applicazione dell'articolo 7 (che riguarda l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e non la realizzazione di tettoie e manufatti di sostegno assimilabili per caratteristiche tipologiche) e quindi sarà assentibile ove conforme e previo rilascio del permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, ove dovuta. Non sarà, peraltro, richiesto il versamento del contributo di costruzione relativo in quanto la tettoia - struttura di sostegno dei pannelli, ai sensi dell'articolo 8, non genera SUN.

B3. IMPIANTI SU EDIFICIO MA NON IN COPERTURA, QUALE TITOLO

D: Nel caso di impianti con fonte solare fotovoltaica e/o fonte solare termica sotto soglia, con installazione su costruzioni e/o manufatti esistenti, ma non sulle coperture delle costruzioni esistenti e diversa da quella a terra nelle pertinenze delle costruzioni (a mero titolo di esempio e non volendo essere esaustivi si fa riferimento alla posa di pannelli sulle facciate degli edifici, sui parapetti, su pensiline, su pergolati, su muri di recinzione e di confine, ecc.) si chiede se il regime autorizzatorio sia quello previsto all'art. 5 della L.P. n. 4/2022 (PAS / SCIA ai sensi dell'art. 85 della L.P. n. 15/2015) oppure si debba ricondurre al regime autorizzatorio residuale di cui all'art. 78 bis della L.P. n. 15/2015 con presentazione di CILA, con acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in area di tutela ambientale.

RISPOSTA:

Gli impianti ubicati sugli edifici ma non in copertura seguono il corrispondente titolo edilizio normato dalla l.p. 15/2015. L'installazione di pannelli fissi o semoventi su balconi o in facciata in condominio non è ammessa come opere libere con comunicazione, fatto salvo che il PRG o il piano colore non lo contempi, secondo quanto disposto dall'art.78 comma a ter) della Legge provinciale per il governo del territorio 2015. Detta installazione può essere inoltre consentita qualora integrata in progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia – interventi che richiedono il permesso di costruire – o in qualsivoglia intervento generale di riqualificazione energetica su edificio esistente.

Nel caso di nuove strutture realizzate appositamente per ospitare pannelli solari e fotovoltaici queste sono soggette al corrispondente titolo previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015; l'art.8 della l.p. 4/2022 prevede per le strutture in esame misure di agevolazione che si sostanziano in termini di esenzione della superficie dal calcolo della SUN e dal versamento degli oneri di costruzione.

In particolare per dette strutture quali tettoie, pensiline e altri manufatti di supporto, preme precisare che la loro realizzazione trova causa e limite nella installazione degli impianti solari: ne consegue che la funzione che svolgono, cioè il supporto all'impianto da fonte rinnovabile, è il fine precipuo della loro costruzione.

C. PANNELLI E STRUTTURE NELLE PERTINENZE, DISTANZE

C1. NUOVE STRUTTURE NON SOPRA COSTRUZIONI, QUALE TITOLO

D: Con riferimento all'art. 8 della L.P. n. 4/2022 si chiede se la realizzazione di "tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici", con potenza sotto soglia, non sopra costruzioni esistenti prive di copertura (ad esempio in area di pertinenza quali cortili, giardini, anche privi di pavimentazioni impermeabili, superfici a prato, ecc..) rimane comunque esclusa dal calcolo della SUN e dal versamento del contributo di costruzione; si chiede inoltre conferma che le stesse debbano essere autorizzate mediante permesso di costruire ai sensi dell'art. 80 della L.P. n. 15/2015, con acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in area di tutela ambientale e quale sia il riferimento normativo in materia di distanze.

RISPOSTA:

La risposta è negativa: infatti, la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di pannelli solari non al di sopra di costruzioni esistenti prive di copertura costituisce SUN ed è soggetta, se dovuto, al versamento del contributo di costruzione, in quanto fattispecie non riconducibili a quella di cui all'articolo 8. Il riferimento normativo in tema di distanze è la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 e, in punto di regime edilizio, le strutture sono assoggettate a permesso di costruire e, ove necessaria, all'acquisizione della autorizzazione paesaggistica.

C2. ALTEZZA MASSIMA NUOVE STRUTTURE IN AREA RESIDENZIALE

D: Con riferimento all'art. 8 comma 2 della L.P. n. 4/2022 si chiede se il limite di altezza a metà falda pari a tre metri per le tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sia vincolate solo nelle aree a destinazione residenziale, mentre in zone diverse debba farsi unicamente riferimento al limite di altezza di zona del P.R.G.

RISPOSTA:

Si conferma che il limite di altezza massima - pari a 3 metri misurata a metà falda - si applica solo nelle zone residenziali. Nelle altre zone si applica quanto previsto da PRG.

C3. INSTALLAZIONE IMPIANTI A ENERGIA SOLARE NELLE PERTINENZE DELLE COSTRUZIONI IN AREE AGRICOLE

D: Si chiede se l'installazione nelle pertinenze delle costruzioni degli impianti alimentati ad energia solare sia ammissibile anche nelle zone destinate dal PRG quali aree agricole.

RISPOSTA:

Come prevede lo stesso articolato normativo, l'installazione a terra di impianti da fonte solare che generano energia termica o elettrica nelle pertinenze delle costruzioni è realizzabile in regime di edilizia libera ferme le soglie di potenza dell'impianto, al superamento delle quali è necessario richiedere ed ottenere l'autorizzazione integrata (AIE). Pertanto, nella misura in cui la potenza generata dall'impianto installato si ponga al di sotto delle soglie previste dall'articolo 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata (50kW) e l'impianto solare trovi ubicazione a terra nelle pertinenze delle costruzioni esistenti, lo stesso sarà assoggettato al regime dell'edilizia libera previa comunicazione, a prescindere dalla destinazione urbanistica del suolo e salve le autorizzazioni previste dal comma 1.

C4. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI SOPRA PERGOLATI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE RESIDENZIALI

D: A norma dell'articolo 8 (Disposizioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici) della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4, è ammisible l'installazione dei pannelli solari al di sopra dei pergolati in zone diverse da quelle residenziali? Le tettoie per la realizzazione di impianti fotovoltaici sono definite esclusivamente con riguardo alla misura dell'altezza a metà falda? Le predette tettoie di cui all'articolo 8, comma 2, costituiscono SUN e sono realizzabili con CILA?

RISPOSTA:

Si precisa che, posta la necessità di verificare la conformità urbanistica delle stesse, sarà possibile la realizzazione di strutture di sostegno degli impianti solari anche in zone diverse dalle residenziali.

Ai sensi dell'art.8 della L.P. 4/2022, le strutture in discorso, realizzate per l'installazione di pannelli, non sono assoggettate al versamento del contributo di costruzione. Si precisa peraltro che le stesse trovano causa e limite nella installazione degli impianti solari: ne consegue che la funzione che svolgono, cioè il supporto all'impianto da fonte rinnovabile, è il fine precipuo della loro costruzione.

Proprio in ragione della funzione che sono chiamate ad assolvere, le strutture di sostegno dei pannelli solari non sono assimilabili alle costruzioni accessorie di cui all'articolo 3 del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg: la legge provinciale n. 4 del 2022, infatti, si caratterizza per recare una disciplina speciale per quanto riguarda gli impianti di energia da fonte rinnovabile.

Facendo espresso riferimento al tema della copertura dei pergolati, si osserva che il pergolato è un manufatto che, anche nella ricostruzione offerta dalla giurisprudenza, si caratterizza per alcune peculiarità: deve intendersi quale una struttura aperta sui lati e nella parte superiore, realizzata al fine di adornare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali connessi ad un'altezza tale da consentire il passaggio delle persone, assolve pertanto tendenzialmente una funzione ornamentale, allorchè però sia realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Recentemente, il giudice amministrativo ha avuto occasione di

esprimersi sulla copertura con pannelli solari su pergolato, così disponendo: "il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 07/01/2021, n.29 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 1/09/2021, n. 9457/2021).

Ne consegue pertanto che sarà possibile coprire un pergolato esistente con pannelli solari (termici o fotovoltaici), sempre che la posa sia effettuata in modo da garantire la permeabilità alla luce e all'acqua della struttura e la facile amovibilità dei pannelli che rappresentano un complemento della struttura, senza che l'intervento porti a trasformare il pergolato in copertura vera e propria.

C5. TETTOIE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANUFATTI ACCESSORI, DISTANZE

D: Un intervento edilizio prevede il potenziamento dell'impianto fotovoltaico realizzato attraverso una pensilina fotovoltaica, in acciaio zincato e sostenuta da una coppia di colonne incastrate a fondazioni di clsa e solidarizzate alle murature esistenti, sul lato ovest dell'edificio in corrispondenza di uno spazio scoperto normalmente utilizzato come posto auto pertinenziale. La distanza della struttura dai confini di proprietà è superiore a 1,50 m con altezza a metà falda di 3,00 m.

Facendo riferimento al PRG vigente e alla legge provinciale per sulle fonti rinnovabili 2022, la l.p. 2 maggio 2022, n. 4, si chiede se la pensilina fotovoltaica sopra menzionata si possa qualificare come costruzione accessoria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b) del RUEP.

Inoltre, facendo espressamente riferimento al comma 2 dell'articolo 8 della l.p. 4 del 2022 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022), si chiede se esso si riferisca esclusivamente al comma 1 del medesimo articolo e se, in caso contrario riguardando tutte le strutture (pensiline, tettoie e strutture di sostegno dei pannelli solari) in area residenziale, sia rilevante solo l'altezza e non la superficie occupata.

Infine, in materia di distanze, si chiede se una tettoia superiore a 15 mq trovi la propria disciplina nell'articolo 5 ovvero nell'articolo 7 dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010

RISPOSTA:

Preme rilevare che in nessun punto la legge provinciale sull'energia rinnovabile qualifica i manufatti per l'installazione dei pannelli solari quali costruzioni accessorie che restano solo ed esclusivamente quelli di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del RUEP: "costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, serre solari e bussole d'ingresso aventi profondità massima di 2,00 metri, pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri e tettoie, se previste

dal PRG, di superficie, come risultante dalla proiezione delle falde sul piano orizzontale, inferiore a 15,00 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN).

Le strutture in discorso, realizzate per l'installazione di pannelli solari trovano causa e limite nella installazione degli impianti solari: ne consegue che la funzione che svolgono, cioè il supporto all'impianto da fonte rinnovabile, è il fine precipuo della loro costruzione e la loro estensione superficiale sarà quella strettamente legata alla estensione dell'impianto da fonte rinnovabile.

Quanto al quesito relativo alle distanze, si rileva che la legge n. 4 del 2022 non ha provveduto a qualificare nuovi manufatti quali "costruzioni accessorie": pertanto, l'articolo 7 (Distanze da applicare per i manufatti accessori) della d.g.p. n. 2023/2010 continua ad applicarsi soltanto per i manufatti che il PRG qualifica quali "accessori": per essere tali, ai fini delle disposizioni sulle distanze, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilitate dagli strumenti urbanistici comunali. Solo in questo caso, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta per i manufatti accessori una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilitate dagli strumenti urbanistici comunali. Negli altri casi e al di fuori delle aree produttive per cui si applica l'articolo 4, la norma di riferimento è l'articolo 5 della deliberazione n. 2023 del 2010: "per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. Se gli strumenti urbanistici comunali prevedono altezze superiori a 10,00 m la distanza minima fra edifici antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m". Giova precisare, per gli impianti insistenti sulle aree pertinenziali, che è sempre possibile la loro collocazione in aderenza al manufatto/costruzione di cui è servente, funzionale e accessoria, senza dunque rispettare la distanza minima di 10 metri che è norma, tra l'altro, a tutela in primo luogo dei soggetti terzi che possano risultare lesi dal mancato rispetto delle distanze. Applicare la disciplina sulle distanze escludendo la possibilità di collocare detti impianti nelle pertinenze ed in aderenza alle costruzioni non favorisce il potenziamento delle energie rinnovabili che al contrario è l'obiettivo fondamentale della legge provinciale n. 4 del 2022.

C6. COSTRUZIONE TETTOIA PER OSPITARE PANNELLI FV SE NEL PRG È VIETATA OGNI EDIFICAZIONE

D: Un intervento prevede la realizzazione di una tettoia destinata all'installazione di impianto solare fotovoltaico a copertura di n. 2 posti auto su un parcheggio di superficie esistente di pertinenza di un edificio. L'area su cui viene proposto è assoggettata ad un vincolo di difesa paesaggistica dove è fatto divieto di eseguire ogni edificazione, ivi comprese quelle interrate. La legge in questo caso supera quanto disposto dal PRG che all'interno di detta area vieta ogni edificazione ivi comprese quelle interrate?

RISPOSTA:

Come prevede lo stesso articolato normativo, l'installazione a terra di impianti da fonte solare che generano energia termica o elettrica nelle pertinenze delle costruzioni è realizzabile in regime di edilizia libera ferme le soglie di potenza dell'impianto, al superamento delle quali è necessario richiedere ed ottenere l'autorizzazione integrata (AIE). Pertanto, nella misura in cui la potenza generata dall'impianto installato si ponga al di sotto delle soglie previste dall'articolo 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata e l'impianto trovi ubicazione nelle pertinenze delle costruzioni esistenti, lo stesso sarà assoggettato al regime dell'edilizia libera previa comunicazione, a prescindere dalla destinazione urbanistica del suolo e salve le autorizzazioni previste dal comma 1. Come illustrato nella relazione esplicativa di accompagnamento alla legge, trasmessa con la circolare n. 303040 del 4 maggio 2022, la legge provinciale n. 4 del 2022, infatti, intende promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile allo scopo di dare attuazione al D.Lgs. 199/2021 di recepimento a livello nazionale della Direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio 2018/2001 e, pertanto, si pone quali obiettivi la promozione della loro realizzazione e la semplificazione delle procedure.

Peraltro, si osserva che ove l'impianto non sia collocato sulla copertura delle costruzioni esistenti ovvero a terra, come risulta dalla richiesta di parere trasmesso che fa riferimento alla realizzazione di una tettoia, non sarà possibile ricorrere alla fattispecie sopra descritta che riguarda, come detto, i soli impianti sulle coperture delle costruzioni esistenti e quelli a terra nelle pertinenze delle medesime. Pertanto, qualsiasi altra ipotesi di installazione, richiederà la conformità urbanistica e ogni altra autorizzazione richiesta dalle norme, ivi inclusa, in area di tutela ambientale, l'autorizzazione paesaggistica.

C7. INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA NELLE PERTINENZE IN AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA DI PREGIO

D: E' possibile l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle pertinenze di edifici ubicati in area agricola di pregio? E ai sensi dell'art.8 è possibile la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline nelle pertinenze degli edifici residenziali anche se in zona agricola (o altre zone del PRG quali centro storico ecc..)? Come si intende il concetto di costruzioni prive di copertura previste dall'art.8?

RISPOSTA:

L'installazione a terra nelle pertinenze delle costruzioni esistenti degli impianti alimentati ad energia solare è ammissibile anche nelle zone destinate dal PRG quali aree agricole, e ciò nella misura in cui la potenza generata dall'impianto installato si ponga al di sotto delle soglie previste dall'articolo 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata.

Diverso è il caso di una nuova realizzazione di tettoia, pensilina o altro manufatto per il sostegno dei pannelli solari di cui all'articolo 8 della legge 4 del 2022. Pertanto, si precisa quanto segue:

1. non è possibile autorizzare la realizzazione di tettoie, pensiline o altri manufatti per l'installazione di pannelli solari (salvo non siano installazioni a terra) in aree dove il PRG non lo consenta: per i detti manufatti è prescritto non solo il titolo

edilizio abilitativo ma anche la conformità (e l'autorizzazione paesaggistica dove richiesta);

2. il concetto di "costruzioni esistenti prive di copertura" si pone in antitesi con il caso di cui all'articolo 7, ove si riconduce all'edilizia libera previa comunicazione la realizzazione di impianti da fonte solare sulle "coperture delle costruzioni esistenti". Pertanto, sempre di costruzioni deve trattarsi, avendo le prime la caratteristica di non essere dotate di copertura (p.es. vasche, muri, scalinate, concime ecc...)

C8. STRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA E DEROGA ALL'ALTEZZA MASSIMA DEL PRG

D: Viene richiesto di realizzare una struttura destinata ad accogliere un impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio produttivo la quale è piana e destinata a parcheggio. L'installazione di dette strutture porta ad una sopraelevazione dell'edificio superando l'altezza massima prevista dal PRG, è possibile realizzarle?

RISPOSTA:

Per le nuove costruzioni la struttura segue il titolo edilizio corrispondente e deve essere conforme alle prescrizioni previste dal P.R.G. Comunale.

Considerato tuttavia che l'elemento di nuova costruzione supera l'altezza massima prevista dal P.R.G., non rientra nelle esenzioni che l'art.8 della L.P. 4/2022 opera (esenzione dal calcolo della S.U.N. e dal calcolo del contributo di costruzione). Si ritiene quindi in questo caso che avendo la struttura portante carattere di elemento portante che determina al calcolo dell'altezza dell'edificio, debbano essere rispettate le previsioni in termini di altezza massima previste dalla pianificazione territoriale o, in alternativa, procedere con deroga puntuale all'altezza massima del lotto, adottando le ordinarie procedure previste dalla legge per il governo del territorio.

C9. INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU LEGNAIA DISTANTE 1,5 m DAL CONFINE

D: E' possibile installare i pannelli fotovoltaici sulla copertura di una legnaia/manufatto accessorio come previsto dalle norme di attuazione? In tal caso sussistono divieti in caso di distanza del manufatto inferiore ai 5 metri? Il manufatto è stato realizzato ad un metro e mezzo dal confine come previsto dalle norme provinciali sulle distanze (Delibera 2023).

RISPOSTA:

È possibile installare i pannelli fotovoltaici sulla copertura di tutti gli edifici esistenti, quindi anche sul manufatto accessorio se lo stesso è stato realizzato legittimamente. Sulle coperture degli edifici esistenti non sussistono problemi di distanza in quanto la distanza è data dall'edificio e non dal pannello. La distanza rileva se il pannello è installato a terra nelle pertinenze, nel qual caso si configura come costruzione, o nel caso di manufatti di nuova costruzione per l'installazione dei pannelli (tettoie, manufatti ecc) in quanto essi stessi si classificano come costruzioni.

C10. IMPIANTO SOPRA MURO DI TERRAZZAMENTO IN PERTINENZA DI AREA AGRICOLA DI PREGIO

D: Nella pertinenza di un edificio, la quale si pone su di un terrazzamento, si propone la realizzazione di un impianto fotovoltaico autoportante ancorato sulla sommità del muro a

valle della pertinenza. Tale fattispecie si configura come impianto su di una costruzione o impianto a terra nella pertinenza?



RISPOSTA:

Nel caso in oggetto, considerato che l'impianto non prevede strutture di sostegno che e non genera volume, ma viene ancorato in maniera leggera a terra nella pertinenza (seppure in sommità di un muro) si applica il concetto di pertinenza pertanto l'impianto, fino ai 50 kW di potenza, può essere realizzato con sola comunicazione opere libere ai sensi dell'art.7 della L.P. 4/22. Diverso se invece il medesimo impianto prevedesse strutture portanti di sostegno (p.es se sul muro fosse realizzata una tettoia), o una modifica della costruzione stessa (p.es. alzare il muro per alloggiare i pannelli). NB: rimane la necessità di rispettare le distanze dai confini.

D. TUTELA DEL PAESAGGIO

D1. CASI DI ESCLUSIONE DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

D: In linea generale si chiede se gli interventi di realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici che ricadono in aree di tutela ambientale sono esclusi dall'acquisizione di autorizzazione paesaggistica solo quando rientrino nella fattispecie degli interventi di edilizia libera di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.P. n. 4/2022, mentre in tutti gli altri casi, la cui realizzazione è subordinata ad un titolo edilizio superiore alla comunicazione, debba essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di competenza della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità.

RISPOSTA:

Gli interventi che, pur ricadendo in area di tutela ambientale, sono esclusi dall'acquisizione di autorizzazione paesaggistica, sono esclusivamente quelli previsti ai commi 1 e 2 dell'art.7 della L.P. 4/2022 ovvero:

- *installazione con qualunque modalità e con qualunque potenza di impianti solari e fotovoltaici sulla copertura delle costruzioni esistenti;*
- *installazione nelle pertinenze delle costruzioni di impianti solari fotovoltaici e termici a terra, di potenza inferiore alle soglie per l'AIE (50 kW)*

Non vi è in questo caso nessuna necessità di acquisire nulla dal punto di vista paesaggistico ma resta inteso che nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi i pannelli vanno posati minimizzando la visibilità, con inclinazione identica o coerente con quella della copertura, in aderenza o integrati (comma 3 art.7)

Inoltre, come previsto dall'art.4 anche per gli impianti costruiti a terra nelle aree idonee (sia quelle definite dalla tabella B che quelle individuate localmente dai Comuni con variante al prg) se tali siti sono ubicati in aree di tutela ambientale l'autorizzazione paesaggistica è sostituita da un parere obbligatorio non vincolante. In questo caso il richiedente, nell'ambito del processo autorizzatorio, presenterà comunque il progetto alla struttura competente che esprimerà il parere.

D2. INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ALLEGATO D DELLE INVARIANTI AL PUP

D: Per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio tutelato come "Bene ambientale" del PUP iscritto nell'allegato D delle Invarianti, è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica e allegarla alla comunicazione di opere libere?

RISPOSTA:

In riferimento al quesito, si conferma che per gli edifici iscritti nell'allegato D al Piano Urbanistico Provinciale, essendo tali opere incluse nell'elenco delle invarianti al PUP, permane l'obbligo di acquisire il parere da parte dell'Organo competente ai sensi dell'art. 64 della L.P. 4 agosto 2015 n.15.

D3. PICCOLI IMPIANTI EOLICI E TUTELA DEL PAESAGGIO

D: I singoli impianti eolici che si configurano come opera libera, come descritti dalla lettera C dell'allegato D alla L.P. 4/2022, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche al pari degli impianti fotovoltaici?

RISPOSTA:

A differenza degli interventi espressamente indicati ai commi 1 e 2 dell'art.7, gli interventi classificati come “edilizia libera” descritti all'allegato D della L.P. 2 maggio 2022 n.4 rimangono soggetti all'autorizzazione dell'organo competente in materia di tutela paesaggio, se prevista. Per quanto riguarda gli impianti eolici, anche quelli classificati come opera libera, in qualunque parte del territorio provinciale rimangono soggetti all'autorizzazione paesaggistica della sottocommissione CUP prevista dall'art.64 della L.P. 4 agosto 2015 n.15.

E. IMPIANTI A TERRA: ASPETTI URBANISTICI

E1. IMPIANTO IN AREA PRODUTTIVA SOGGETTA A LOTTIZZAZIONE

D: L'area è classificata produttiva dal PRG però soggetta a vincolo di lottizzazione. Non è presente un piano di lottizzazione ed è probabile che la stessa non parta a breve, è possibile nel frattempo realizzare su una delle particelle ricompresa nell'area un impianto fotovoltaico a terra?

RISPOSTA:

L'area in oggetto, essendo classificata come produttiva, ricade tra le aree idonee ai sensi dell'art.4 della LP 2 maggio 2022 n.4.

Gli impianti soggetti alla L.P 4/2022 non rientrano tra le opere di infrastrutturazione del territorio ricompresi nell'art.11 del RUEP, pertanto nemmeno tra quelle previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art 49 della LP 15/2015.

L'art 4 comma 2 della L.P. 4/2022 prevede che nelle aree idonee l'installazione di impianti a FER può essere fatta "nel rispetto degli standard urbanistici e in modo da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli strumenti urbanistici".

Nella pratica l'installazione di un impianto a terra in area di lottizzazione costituisce essa stessa attività produttiva, risulta pertanto ammessa ferme restando le procedure previste per la lottizzazione.

Qualora invece vi fossero specifici vincoli relativi ad attività produttive previste sull'area l'impianto potrà essere realizzato dimostrando la compatibilità con le attività produttive previste dal prg per la determinata area.

E2. IMPIANTO IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

D: Si propone di realizzare un impianto fotovoltaico a terra, avente potenza 110 kW, su terreno privato, non di pertinenza di un edificio. Il terreno ricade in fascia di rispetto cimiteriale. L'installazione di un impianto fotovoltaico è possibile?

RISPOSTA:

Gli impianti soggetti alla L.P 4/2022 non rientrano tra le opere di infrastrutturazione del territorio ricompresi nell'art.11 del RUEP,

Nel caso in oggetto la potenza è superiore alla soglia per cui sarà richiesta l'AIE. Sia che si tratti di area idonea che di area non idonea, (quindi con necessità di variante urbanistica in fase di AIE), l'impianto in fascia cimiteriale è realizzabile nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.

L'art.9 del RUEP al comma 3 indica che "Tenuto conto di quanto previsto al comma 1, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzati, se la destinazione di zona del PRG lo consente, i seguenti interventi:

- a) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio e ampliamenti di quelle esistenti;*
- b) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;*
- c) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti; (...)"*

Fermi restando i casi previsti dall'art.7 comma 1 e 2 della L.P. 4/2022, in fascia di rispetto cimiteriale si ritiene compatibile l'installazione di impianti fotovoltaici solo nei seguenti casi:

- *impianti a servizio del cimitero stesso;*
- *impianti di proprietà pubblica realizzati nell'ambito di infrastrutture pubbliche (p.es. copertura con tettoie fotovoltaiche di un parcheggio, barriere stradali fotovoltaiche ecc..)*
- *impianti realizzati sulle coperture di parcheggi privati e relativi accessi;*
- *impianti a servizio di edifici esistenti*

E3. IMPIANTO AGRIVOLTAICO

D: In un lotto a destinazione agricola (area non idonea) si propone di realizzare un impianto fotovoltaico avente potenza superiore alla soglia prevista dalla tabella A d.lgs. 387/2003 compatibile con l'attività agricola. Essendo area non idonea ma mantenendo la funzione agricola è necessaria la variante urbanistica da attuare nell'ambito dell'AIE?

RISPOSTA:

L'area agricola, fatte salve le pertinenze delle costruzioni esistenti per impianti aventi potenza inferiore a 50kW, non rientra tra le aree idonee perciò, di norma, non c'è la conformità urbanistica per l'installazione di impianti Fotovoltaici o solari a terra. Nel procedimento di AIE sarà quindi valutato anche l'aspetto di conformità urbanistica e compatibilità con la destinazione d'uso prevista e andrà attivata la procedura di variante puntuale al P.R.G. che sarà legata al progetto autorizzato.

E4. IMPIANTO A TERRA IN PERTINENZA, AREA INEDIFICABILE (FASCIA RISPECTO CENTRO STORICO)

D: Si propone di realizzare un impianto a terra nella pertinenza di un edificio. L'edificio ricade in centro storico mentre la pertinenza, sempre in centro storico, ricade in area identificata come "fascia di rispetto del centro storico" la quale è inedificabile ad eccezione di garage interrati. è possibile installare l'impianto?

RISPOSTA:

Nel caso in oggetto, l'area interessata dall'intervento è un'area ricompresa nel perimetro del centro storico e classificata dal PRG come "area di rispetto del centro storico" con vincolo di inedificabilità. Essendo la stessa area configurabile come pertinenza dell'edificio servito dai pannelli, rientra nel campo di applicazione dell'art.7 comma 2 per i fini previsti dalla L.P.4/2022 (posa di pannelli) ferma restando l'inedificabilità dell'area.

L'installazione a terra è quindi ammessa alle seguenti condizioni:

- *che il richiedente dimostri in relazione tecnica l'inidoneità/insufficienza della copertura della costruzione servita;*
- *che l'impianto abbia potenza inferiore a 50 kW;*
- *che l'intervento non preveda opere/strutture soggette ad altri titoli edilizi diversi dalla Comunicazione Opere Libere (p.es. realizzazione di muri, volumi, coperture ecc...);*
- *rispetti le normative in materia di distanze, sicurezza, fasce di rispetto, ecc...;*

È competenza comunale individuare la natura dell'intervento proposto e valutare se esso rientra tra le Opere Libere con comunicazione o prevede opere che si qualificano come costruzione - soggette ad altri titoli e in contrasto con l'inedificabilità - posto che il solo ancoraggio dei pannelli a terra fatto con strutture leggere che non necessitano dimensionamento strutturale rientra tra le Opere Libere con comunicazione.

F. GENERATORI EOLICI

F1. GENERATORI EOLICI: INSTALLAZIONE PIÙ SINGOLI GENERATORI

D: Dopo aver ottenuto l'autorizzazione per installare un singolo generatore eolico di cui alla lettera C dell'allegato D, si intende installarne un altro. E' sempre opera libera?

RISPOSTA:

Restiamo nel campo dell'edilizia libera fino a che si aggiungono singoli generatori eolici, ciascuno con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e la cui somma della potenza complessiva non supera la soglia del D.Lgs 387/2003 che è 60 kW. (Ogni generatore una comunicazione).

Si ricorda che anche questo tipo di impianti, su tutto il territorio provinciale, rimane soggetto ad autorizzazione paesaggistica della Sottocommissione CUP (vedi quesito D3).

F2. DISTANZA MINIMA TRA IMPIANTI MINI EOLICI

D: Riguardo l'installazione di singoli impianti eolici che si configurano come opera libera, come descritti dalla lettera C dell'allegato D alla L.P. 4/2022, c'è una distanza minima da rispettare tra i singoli generatori?

RISPOSTA:

Dal punto di vista normativo per la Provincia di Trento, fermo restando il rispetto della normativa in termini di distanze dai confini che va sempre applicata nel caso di impianti a terra, non vi sono particolari prescrizioni riguardo la distanza tra un aerogeneratore e l'altro. Tale distanza va valutata dal progettista in relazione ad eventuali interferenze e fatte salve eventuali prescrizioni da parte dell'organo competente in materia di tutela del paesaggio al quale detti impianti rimangono soggetti (vedi quesito D3).

F3. MISURAZIONE ALTEZZA GENERATORI EOLICI DI CUI AL PUNTO C DELL'ALLEGATO D DELLA LP 4/2022

D: Riguardo i singoli generatori eolici di cui alla lettera C dell'allegato D, l'altezza massima di 1,50 è misurata dalla base al rotore o dalla base all'altezza più alta della pala?

RISPOSTA:

La previsione di legge in oggetto deriva dall'art.11 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la quale prevede parla di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

Pur non trovando specifiche tecniche a livello nazionale, l'interpretazione letterale della norma nazionale ripresa nella L.P.4/2022, parlando di altezza complessiva lascia intendere che sia da considerare 1,5 m all'altezza della pala.

Per tale motivo, al quesito posto si risponde che l'altezza di 1,5 metri deve essere intesa dalla base fino all'altezza massima dell'aerogeneratore (ad asse orizzontale o verticale) comprensiva delle pale. Si ricorda che anche questo tipo di impianti, su tutto il territorio provinciale, rimane soggetto ad autorizzazione paesaggistica della Sottocommissione CUP (vedi quesito D3).

G. IMPIANTI TERMICI

G.1 GENERATORI DI CALORE IBRIDI QUALE POTENZA CONSIDERARE

D: Nel caso di generatori di calore ibridi, dato atto che gli stessi sono composti da due generatori di calore alimentati da fonti energetiche diverse (solitamente un combustibile fossile e una fonte rinnovabile) con funzionamento alternato, si chiede se per la verifica della soglia di potenza vada considerata la sola potenza termica nominale del generatore fossile ovvero la somma della potenza termica nominale del generatore fossile e la potenza termica nominale resa dalla pompa di calore.

RISPOSTA:

Nel caso di generatori di calore ibridi, qualora le due sezioni possano funzionare contemporaneamente, si considera la somma delle potenze (fossile + rinnovabile). Altrimenti si considera il maggiore dei due valori.

G.2 DIFFERENZA TRA MICROCOGENERATORI

D: Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della L.P. n. 4/2022, dato atto delle definizioni di cui al D.lgs. 20/2007 e dato atto che le unità di micro-cogenerazione rientrano comunque nei limiti di potenza 0-50 kW, si chiede quali sono le differenze tra i micro-cogeneratori ad alto rendimento, di cui all'Allegato D - lettera C e le unità di micro-cogenerazione di cui all'Allegato D - lettera D.

RISPOSTA:

Sia la lettera C che la lettera D dell'allegato D alla L.P. 2 maggio 2022 n.4 fanno riferimento alle definizioni di microcogenerazione di cui all'art.2 comma 1 lettera e del dlgs 20/2007, tuttavia la differenza tra i due impianti è quella intesa dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 16 marzo 2017 che differenzia in termini di modelli unici, gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e microcogenerazione a fonti rinnovabili.

Nella sostanza essendo entrambi indicati tra gli interventi di edilizia libera, è indifferente considerare un impianto di microcogenerazione avente potenza inferiore a 50 kW elettrici secondo la lettera C o secondo la lettera D del suddetto allegato alla L.P. 4/2022.

G.3 SOSTITUZIONE PICCOLI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI

D: Rispetto ai tre casi seguenti:

- 1) sostituzione di una caldaia "domestica" (28 o 35 kW) a metano con una analoga (pari alimentazione e potenza).
- 2) Sostituzione di una caldaia "domestica" (28 o 35 kW) a metano con una analoga (pari alimentazione e potenza) ma a condensazione, intubando anche il camino.
- 3) Sostituzione di una caldaia "domestica" a gasolio con una a metano.

tali sostituzioni "di routine", non legate alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (es. pannelli solari o altro) sono soggette alla nuova legge L.P. 4/2022 oppure

proseguono ad essere trattate come "semplici" MANUTENZIONI STRAORDINARIE rientranti tra gli interventi liberi individuati dall'art. 78 comma 2 lettera a bis della L.P. 15/2015, come da ultimo modificata dall'art. 45 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 (vigente dal 14 maggio 2020)?

RISPOSTA:

Dei tre casi suesposti, i casi 1) e 2) rimangono opere libere ai sensi dell'art.78 comma 2 lettera a in quanto non vi è cambio di combustibile né vi sono opere strutturali, il terzo caso invece, considerando che vi è cambio di combustibile nel generatore, deve essere soggetto a comunicazione in quanto ricadente nei casi di cui all'allegato D lettera B (Ai sensi del dm Requisiti minimi (p 2.2.2), gli impianti sotto soglia dm 37/2008 gli obblighi previsti sussistono solo in caso di cambio di tipologia di combustibile o tipologia di generatore.)

G.4 QUALI SONO LE FONTI RINNOVABILI

D: Nella tabella allegata alla Circolare dell'assessore Tonina pervenuta in data 02/09/2022, a pagina 2, si trova la Fonte "**Generatori di calore**". A che fonti rinnovabili si riferiscono questi "Generatori di calore"?

RISPOSTA:

Per fonti rinnovabili, come definito dal comma 1 dell'art.1, si intendono quelle definite nel decreto legislativo 199 del 2021 ovvero, come disposto all'art.2 comma 1 lettera a): "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia areomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

G.5 SOSTITUZIONE IMPIANTO DOMESTICO A GASOLIO CON BIOMASSA

D: Si prevede la sostituzione di un impianto a gasolio avente potenza inferiore a 50 kW, senza modifiche strutturali, con analogo impianto alimentato a biomassa (pellet). Dalla tabella riepilogativa allegata alla circolare non è chiaro se l'impianto sia soggetto a PAS o a Comunicazione Opere Libere in quanto nell'allegato D lettera B è indicato "senza cambio del combustibile"

RISPOSTA:

Nell'ottica di semplificare il procedimento per i cittadini, per gli impianti aventi potenza inferiore a quella di cui all'allegato D lettera B, considerato che per la L.P. 4/2022 rileva solo per le fonti rinnovabili, nel caso di passaggio da caldaia a fonti tradizionali ad analogia alimentata a fonti rinnovabili, l'intervento si configura come "installazione" di generatore di calore a fonti rinnovabili, non di sostituzione. Il caso in oggetto rientra pertanto in quelli soggetti a sola Comunicazione Opere Libere

G.6 SOSTITUZIONE DI CALDAIA A METANO E PDC CON IMPIANTO IBRIDO

D: Un intervento di efficientamento della centrale termica, prevede la rimozione dei generatori esistenti (pompa di calore acqua/acqua da 45,3 kW e 2 caldaie a condensazione a metano da 54 kW) e l'installazione in loro sostituzione di un sistema ibrido Factory made

composto da pompa di calore aria/acqua da 49,4 kW (alimentata da rete e non da pannello fotovoltaico) e 2 caldaie a condensazione da 56.6 kW, sempre a metano. L'intervento prevede l'adeguamento dei collegamenti in centrale termica.

Quale pratica edilizia devo presentare? Quali documenti devo allegare (schede tecniche, L10, ecc.)?

RISPOSTA:

Considerato che il nuovo sistema ibrido che viene installato in sostituzione della pompa di calore e della caldaia a condensazione esistente prevede in un unico impianto una pompa di calore da 49,4 kW (>40kWt limite per le pdc) e le caldaie a condensazione, seppure a metano, hanno potenza superiore ai 50 kW, l'impianto - sia si considerasse la sola pompa di calore separata, sia si consideri il sistema ibrido - rientra tra le casistiche previste dall'allegato C lettera B (il quale comprende espressamente i generatori ibridi con qualsiasi fonte). L'intervento è quindi soggetto a CILA secondo l'art.6 della L.P. 4/2022. La CILA, il cui modello è lo stesso previsto dalla legge urbanistica, permette anche di presentare gli elaborati relativi alle modifiche dei collegamenti dell'impianto. Gli allegati da presentare sono quelli elencati nella modulistica allegata disponibile sul sito del [Consorzio dei Comuni trentini](#).

H. GEOTERMICO, POMPE DI CALORE

H.1 GEOTERMICO CICLO APERTO, L'AIE CONTIENE LA CONCESSIONE?

D: Nel caso di realizzazione di impianto geotermico a ciclo aperto, con prelievo di acqua nell'impianto, considerato che la LP4/22 prevede che l'AIE "comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento", l'autorizzazione integrata per l'energia comprende anche la concessione idrica?

RISPOSTA:

La concessione non è né titolo abilitativo né atto di assenso per cui è esclusa e deve essere ottenuta prima.

H.2 SOSTITUZIONE DI POMPA DI CALORE CON SPOSTAMENTO

D: La sostituzione di una pompa di calore con potenza superiore alla soglia prevista dalla tabella A avviene con l'installazione di impianto con potenza identica ma lo stesso viene spostato dalla copertura della costruzione ad un locale interno o ad una pertinenza. L'intervento è soggetto ad AIE?

RISPOSTA:

Considerato che l'impianto viene modificato nella sua posizione, l'intervento è soggetto ad Autorizzazione Integrata per l'Energia in quanto si configura come un impianto di nuova realizzazione.

PER INFORMAZIONI:



Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)
Ufficio studi e pianificazione delle risorse energetiche

Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
T +39 0461 497310
F +39 0461 497301
pec aprie@pec.provincia.tn.it
@ aprie@provincia.tn.it
www.energia.provincia.tn.it